

STATUTO

**CO.SI.PO.
CONS.COOP.SOCIALI
SIBARITIDE-POLLINO IN
LIQUIDAZIONE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASSANO ALLO IONIO CS VIA
ANAGNI 3

Numero REA: CS - 167126

Codice fiscale: 02467510786

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-03-2016 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL REP.N.14 RACC.2

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - (Costituzione e denominazione)

È costituito, ai sensi di legge e in particolare dell'art. 8 della legge n. 381/1991, un consorzio denominato "Co.Si.Po. - Consorzio di Cooperative Sociali Sibaritide-Pollino - Società Cooperativa sociale", con sede in Cassano allo Jonio (CS).

Al consorzio, costituito come società cooperativa sociale, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Il Consorzio potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 - (Durata)

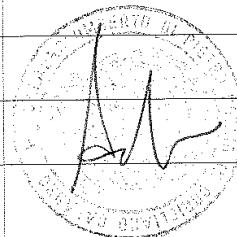
Il consorzio ha la durata di anni 99 dalla sua costituzione ed essa è, quindi, fissata fino al 18.12.2100 (diciotto dicembre duemilacent) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - (Scopo mutualistico)

Il consorzio è senza scopo di lucro, non ha finalità speculative ed è retto dai seguenti principi della mutualità:



a) divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato dai soci;

b) divieto di remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;

d) obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici di cui all'art. 11, comma 1, della legge 31/1/1992, n. 59, allo scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati;

e) obbligo del versamento del 3% degli utili ai fondi mutualistici, disposto dall'art. 11 della legge 31/1/1992, n. 59.

Il consorzio ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini nei modi indicati dalla legge n. 381/1991 e successive modificazioni, e ha per oggetto la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nonché lo svolgimento di attività e servizi di sostegno e di coordinamento delle cooperative socie e la loro integrazione

con altri soggetti pubblici e privati.

Art. 4 - (Oggetto sociale)

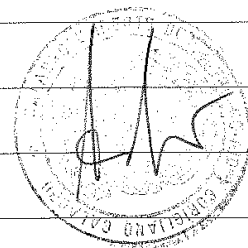
Considerato lo scopo mutualistico del Consorzio, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, il consorzio ha per oggetto le seguenti attività:

1) stimolare la collaborazione tra le cooperative sociali con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale;

2) realizzare, anche inserendo al lavoro, ex art. 4 della legge n. 381/1991, persone svantaggiate, servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, alle cooperative consorziate per migliorare la loro efficacia operativa;

3) gestire attività di formazione ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio delle Regioni e del Fondo Sociale Europeo, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle cooperative;

4) favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative, anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e



	privati, direttamente o tramite gare d'appalto, licitazioni o
	altro, prodotti e servizi;
5)	attuare, sia direttamente sia tramite le cooperative socie,
	iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e
	degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione;
6)	coordinare il rapporto con gli enti pubblici;
7)	sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti le-
	gislativi che riconoscano le cooperative di solidarietà socia-
	le;
8)	promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il
	sorgere di nuove iniziative di cooperazione di solidarietà so-
	ciale;
9)	fornire alle proprie associate assistenza cooperativistica,
	amministrativa, tecnica, legale, finanziaria, progettuale, fi-
	scale, ecc.;
10)	gestire centri di assistenza contabile, provvedendo a
	tutte le relative operazioni, nonché curare l'amministrazione
	del personale dipendente delle cooperative consorziate e di
	altri soggetti pubblici e privati, espletando, ove occorra, le
	pratiche tributarie e la gestione mediante elaborazione compu-
	terizzata degli emolumenti spettanti al personale;
11)	stipulare convenzioni con altre organizzazioni, con pro-
	fessionisti, studi ecc. le cui prestazioni siano utili per il
	raggiungimento degli scopi sociali;
12)	fornire servizi di banca dati, elaborazione e contabiliz-

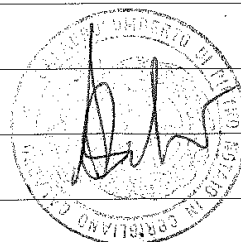
zazione di dati in genere, di utenze, bollettazione, stampaggio e consegna bollettini;

13) svolgere attività di formazione professionale, gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione e perfezionamento, coordinamento nelle suddette attività con gli Enti locali, regionali e statali, pubblici e privati; presentare e gestire progetti di formazione professionale finanziati da Enti Pubblici o Privati in tutti i settori di inserimento lavorativo;

14) gestire tramite le cooperative socie tutti i servizi oggetto del loro statuto sociale,

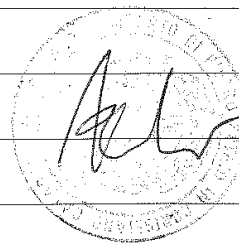
15) gestire, sia direttamente sia congiuntamente e/o tramite le cooperative socie:

- qualsiasi servizio socio-sanitario ed educativo;
- lavori di cui alle categorie 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 e 11 della tabella di classificazione del D.M. n. 770 del 25 febbraio 1982;
- attività connesse all'esercizio dell'agricoltura sui terreni acquistati o assunti in fitto o in altra forma;
- prestazioni di servizi a terzi connessi all'esercizio dell'agricoltura di manodopera o attraverso l'utilizzo di macchinari;
- impianti di produzione in serra o semi - industriale di prodotti agricoli, coltivazioni floricole e di piante ornamentali e connessi;



- | |
|---|
| - impianti di allevamenti zootecnici e di selvaggina; |
| - impianti di acquacultura; |
| - impianti di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e derivati; |
| - impianti di produzione e commercializzazione di prodotti ortofiorovivaistici; |
| - produzione artigianale in genere; |
| - impianti di lavorazione o trasformazione nel settore tessile: tessuti per il vestiario, maglierie, biancheria personale, da letto, da tavola e per l'arredamento, tendaggi ecc.; nel settore della lavorazione del cuoio, pelle e similari; nel settore delle ceramiche; nel settore del legno: fabbricazione di elementi di arredo, porte e finestre, di prodotti vari in legno, di cornici; nel settore della carta: fabbricazione di articoli di carta e cartone, di opuscoli e altre pubblicazioni; |
| - attività e servizi nel settore edile, storico-artistico, manutenzione ambientale e salvaguardia del territorio; |
| - realizzazione di opere edili civili, di urbanizzazione primaria e secondaria, di riqualificazione urbana; |
| - installazione di impianti elettrici, idraulico-sanitari e altri impianti di condizionamento termico e di sistemi di sicurezza; |
| - recupero e costruzione di unità abitative; |
| - opere infrastrutturali, di strade e sentieri, di spazi di |

verde attrezzato ed ogni altra attività affine e/o connessa	
con la salvaguardia del territorio;	
- servizi per la tutela di aree protette, ambientali, ecologi-	
che, storiche destinate ad uso pubblico e/o privato e di ser-	
vizi di protezione civile;	
- realizzazione di opere e servizi per la sistemazione e manu-	
tenzione del patrimonio boschivo, del verde attrezzato, delle	
aree protette, del patrimonio storico ed artistico, dei Centri	
storici e di ogni attività affine e/o connessa;	
- realizzazione e gestione di aree ambientali attrezzate, aree	
pic-nic, colonie montane o marine, centri di educazione am-	
bientale, parchi fluviali, musei, aree archeologiche ed ogni	
altra struttura a attività inerente la valorizzazione del ter-	
ritorio;	
- gestione di demanio, marino e fluviale, e di altro genere;	
- pulizia e manutenzione delle spiagge;	
- raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali,	
raccolta differenziata ed ogni altra attività affine o connes-	
sa al trattamento dei rifiuti;	
- gestione e manutenzione impianti di depurazione delle acque	
di scarico, della rete idrica e fognaria e di ogni altro im-	
pianto affine o connesse;	
- rilevazione del territorio e censimento delle unità immobi-	
liari ai fini dell'applicazione dei tributi locali, attività	
di accertamento e riscossione tributi locali e ogni altra at-	



	tività connessa ai fini tributari;	
	- servizi agro- turistici e turismo, di guide turistiche, di	
	agenzia turistica e pubblicitaria;	
	- realizzazione e gestione di impianti agro-turistici ;	
	- gestione di stazioni balneari, ristoranti, bar, alberghi,	
	pensioni, ostelli, agriturismi, colonie, case per ferie, rifu-	
	gi, campeggi e aree attrezzate per roulotte, villaggi turi-	
	stici, affittacamere per brevi soggiorni, altri esercizi al-	
	berghieri complementari;	
	- gestione di parcheggi, servizio di posteggiatore e vigilanza	
	e di altri servizi connessi;	
	- gestione di servizi inerenti piani spiaggia, valorizzazione	
	centri storici, centri visita e ogni altra attività di valo-	
	rizzazione ambientale;	
	- attività e gestione parchi di divertimento, ludoteche, di-	
	scoteche, sale da ballo, club e simili, sale da giochi e altre	
	attività di intrattenimento e spettacolo, e pesca sportiva;	
	- attività dei musei e gestione dei luoghi e monumenti stori-	
	ci, archeologici, ambientali;	
	- attività di visite guidate;	
	- attività e gestione di orti botanici, di giardini zoologici,	
	di grotte speleologiche e delle riserve naturali in genere;	
	- gestione di impianti di ippoterapia ed equitazione, di pesca	
	sportiva;	
	- gestione di impianti sportivi e centri di benessere, di pa-	

lestre e impianti polivalenti;	
- gestione di stabilimenti idropinici e idrotermali;	
- attività di lavanderia per privati, alberghi, ristoranti,	
enti e comunità;	
- ricoveri e servizi socio-sanitari per animali, canili, pen-	
sioni, e ogni altra attività connessa alla difesa e tutela de-	
gli animali;	
- servizi di bidelleria, portierato, vigilanza;	
- trasporto di passeggeri su strada, di trasporto urbano ed	
ogni altra attività connessa;	
- trasporto alunni e servizi scolastici in genere;	
- servizi per la cura della persona, servizi tutelari e di as-	
sistenza;	
- pulizia, disinfestazione, sanificazione e ogni altra attivi-	
tà connessa;	
- gestione mense e refezione scolastica, buoni pasti.	
- attività di commercio al minuto e ingrosso di attrezzature	
ed articoli tecnici per l'industria, il commercio, l'artigia-	
nato e l'agricoltura; di articoli di abbigliamento in genere;	
di prodotti alimentari in genere, agricoli, zootecnici e deri-	
vati; di prodotti artigianali, articoli da regalo, souvenir,	
cartolibrerie, tabacchi, edicole, ecc..	
Il Consorzio può compiere tutte le operazioni immobiliari, mo-	
biliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi	
sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni	



di legge.

Il Consorzio può assumere interessenze e partecipazioni in cooperative, consorzi ed altre società aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, purché in via non prevalente e non nei confronti del pubblico e comunque nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti.

Il Consorzio può predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; tali marchi e denominazioni possono essere concessi in utilizzo, anche dietro corrispettivo a terzi, preferibilmente cooperative sociali o a consorzi tra cooperative sociali aventi attività affini, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento predisposto dal consiglio dell'organo amministrativo.

Il consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria - come attività comunque non prevalente e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi - necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci le persone giuridiche, tra quelle di seguito indicate, che, non avendo interessi contrastanti con quelli del consorzio, sono in possesso dei requisiti di legge ed intendono perseguire gli scopi sociali:

- 1) le cooperative sociali;
- 2) altre cooperative e società che intendano condividere operativamente le finalità e le attività promosse dal consorzio nonché altre cooperative sociali, enti o associazioni che, in relazione a programmi o progetti definiti, intendono realizzare con il consorzio stabili convergenze operative.

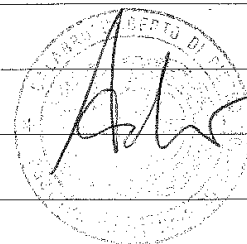
Ai sensi della legge n. 381/1991, la base sociale dovrà essere formata in misura non inferiore al 70% (settanta per cento) da cooperative sociali.

Non possono essere soci cooperative o enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

Art. 6 - (Domanda di ammissione)

Gli enti che intendono associarsi al consorzio devono presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente le seguenti indicazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica,



	la sede legale, l'oggetto sociale, la data di costituzione;	
	b) il numero dei soci;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge e di statuto;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto del consorzio ed i regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto;	
	f) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal legale rappresentante, i seguenti documenti:	
	1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;	
	2) estratto della decisione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;	
	3) bilancio dell'ultimo esercizio;	
	4) ogni altro documento che l'organo amministrativo del consorzio ritenga utile ed abbia richiesto;	
	5) certificato di iscrizione nell'Albo delle cooperative.	
	Di ogni modifica che dovesse essere apportata allo statuto dagli enti associati dovrà essere data comunicazione al consorzio entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta approvazione della modifica stessa.	

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

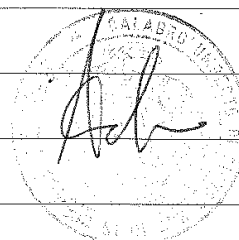
Art. 7 - (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-

l'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;



- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con il consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al consorzio.

Art. 8 - (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Art. 9 - (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata al Consorzio. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 37 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

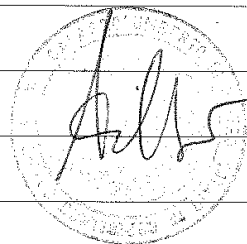
Per i rapporti mutualistici tra socio e consorzio il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10 - (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che interiscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni



	adottate dagli organi del consorzio;
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti, le de-
	liberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi
	del consorzio, salva la facoltà dell'organo amministrativo di
	accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta)
	giorni per adeguarsi;
	d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo
	con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del
	valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute
	al Consorzio a qualsiasi titolo;
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con
	il Consorzio, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo am-
	ministrativo.
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 37 e
	seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunica-
	zione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei
	soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.
	Art. 11 - (Delibere di recesso ed esclusione)
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i
	soci e il Consorzio in merito ai provvedimenti adottati dal-

l'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 37 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto al Consorzio a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 12 - (Liquidazione della quota)

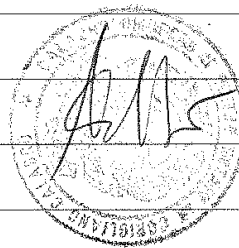
I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 21, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio del Consorzio e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 - (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il consorzio non è tenuto al rimborso delle quote in favore



dei soci receduti od esclusi ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nel precedente art. 10, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

Il Consorzio può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte del Consorzio risponde verso questo, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza del Consorzio, il socio uscente è obbligato verso questo nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 14 - (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi al Consorzio soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 15 - (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 500,00 ciascuna.

Art. 16 - (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e detto organo deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 17 - (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-



sere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci ordinari sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali

ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 18 - (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci ordinari.

TITOLO V

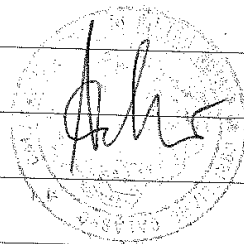
PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19 - (Elementi costitutivi)

Il patrimonio del consorzio è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale ciascuna di euro 500,00. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere su-



periore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 21 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita del consorzio né all'atto dello scioglimento del consorzio.

Art. 20 - (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso il consorzio senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquisizioni previste nel precedente art. 6.

Il socio che concede o nega l'autorizzazione deve es-
sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-
vere la richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e il consorzio deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 21 - (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del consorzio, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;



b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 22 - (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il consorzio ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 23 - (Organi)

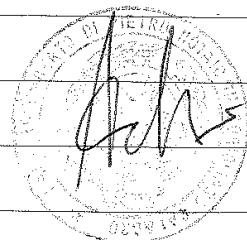
Sono organi del consorzio:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato

Art. 24 - (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R. inviata a ciascun socio, al proprio domicilio, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove, purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. La convocazione dell'Assemblea, oltre che mediante lettera raccomandata A. R., può avvenire mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e la tempestiva informazione dei soci sugli argomenti da trattare.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-



semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 25 - (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori, stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 15, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'organo amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) provvede alla modifiche dell'atto costitutivo;
- 9) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

10) delibera su tutte le materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8) deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 24.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione, facendone domanda scritta all'organo amministrativo.

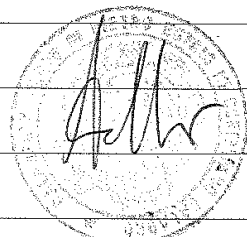
Art. 26 - (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 27 - (Votazioni)



Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della
alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza
relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 28 - (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-
scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano
in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della
sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 17, secon-
do comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-
sonalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresen-
tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio a-
vente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di
socio ordinario o sovventore, e che non sia amministratore,
sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice
civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-
tante in bianco.

Art. 29 - (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Pre-
sidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal

vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 30 - (Amministrazione)

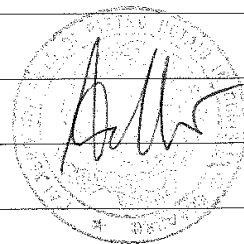
Il consorzio è amministrato, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i rappresentanti legali delle associate, oppure tra le persone indicate dalle stesse associate.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica fino a revoca o dimissioni ovvero per quel tempo che viene determinato di volta in volta all'atto della nomina. Essi sono rieleggibili.

Art. 31 - (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del consorzio, esclusi solo



quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 6 mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dal consorzio e dalle sue controllate.

E' nei compiti del Presidente convocare l'organo amministrativo, fissarne l'ordine del giorno, coordinarne i lavori e provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Art. 32 - (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

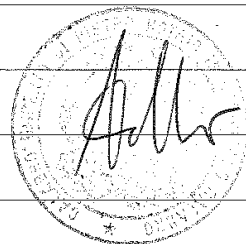
Art. 33 - (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea, rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 34 - (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-



	nistratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale,	
	se costituito, determinare il compenso dovuto agli Amministra-	
	tori investiti di particolari cariche.	
	Art. 35 - (Rappresentanza)	
	L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione hanno la rappresentanza del Consorzio di fronte ai	
	terzi e in giudizio. L'Amministratore Unico o il Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione perciò sono espressamente au-	
	torizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da pri-	
	vati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rila-	
	sciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti il consorzio, davanti	
	a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori Generali e In-	
	stitutori.	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, previa apposita delibera dell'organo amministra-	
	tivo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o	
	categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei,	
	con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	

Art. 36 - (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea. .

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

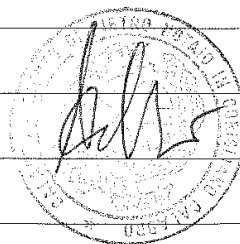
Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 37 - (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:



a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e consorzio che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione al consorzio da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 38 - (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di setto-

re e sono nominati dalla camera arbitrale promossa dalla Con-
fcooperative.

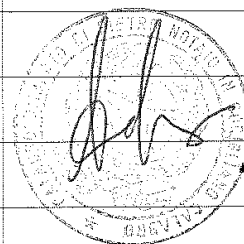
In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del
tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede del consor-
zio.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra
soci, è comunicata al consorzio, fermo restando quanto dispo-
sto dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto
disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/2003 le parti possono conve-
nire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o
possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai
soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzio-
ne dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto ter-
mine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.
35, comma 2, D.Lgs n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario
disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza
del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o
al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non
necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissa-
no, al momento della costituzione, le regole procedurali cui
si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso,
devono fissare un'apposita udienza di trattazione.



Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 39 - (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti del consorzio o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 - (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del consorzio nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 - (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento del consorzio l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.

21, lettera c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 - (Regolamenti)

L'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra il consorzio ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

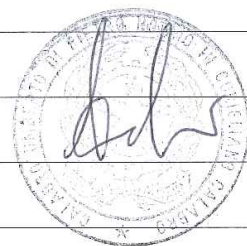
Art. 43 - (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 44 - (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sui consorzi costituiti come società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme del-



le società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivo l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, semprechè nel frattempo il numero dei soci ordinari non sia nuovamente sceso sotto il limite di venti unità.

Firmato

Paolo Rugiano

Umberto Calabrò, notaio L.S.

La presente copia contenuta in N. 45 fasciate di N. 12 fogli, è conforme all'originale e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge a richiesta della parte interessata.

CORIGLIANO CALABRO 24 MAR. 2005

Umberto Calabrò, notaio

